

ANTONIO IVAN PINI

I TRATTATI COMMERCIALI
DI UNA CITTA' AGRICOLA MEDIEVALE:
IMOLA (1099-1279)

1. La storia del commercio medievale, oggigiorno più correttamente intesa come una delle branche — e non necessariamente la principale — della storia economica del Medioevo, conobbe anche in Italia il suo momento di maggior fortuna storiografica nei decenni a cavallo tra l'800 e il '900, in coincidenza non fortuita con le correnti allora dominanti del liberismo in campo economico, del colonialismo in campo politico e del positivismo in campo culturale (1). La nota tendenza della scuola storica del tempo a privilegiare, nello studio del passato, le fonti di natura giuridica, faceva dei trattati commerciali un tipo di documentazione ideale per ricostruire quella fitta trama di relazioni commerciali che, tessuta prevalentemente dalle città mercantili italiane, aveva finito per creare tra Occidente ed Oriente, tra mondo nordico e mondo mediterraneo, tra la penisola iberica e la penisola di Crimea, un unico grande mercato di scambi.

Se alcuni dei trattati commerciali delle città italiane medievali erano già stati editi, ma non sufficientemente analizzati, dal Muratori e da altri storici eruditi sette-ottocenteschi (2), i più

(1) Sulla storiografia italiana tra Otto e Novecento e sulle sue matrici culturali, cf. B. CROCE, *Storia della storiografia italiana nel secolo XIX*, Bari 1947, p. 142 s.; L. BULFERETTI, *La storiografia italiana dal Romanticismo al Neo-idealismo*, « *Questioni di storia contemporanea* », III, Milano 1953, pp. 1-127; I. CERVELLI, *Gioacchino Volpe e la storiografia italiana ed europea fra Otto e Novecento*, « *Belfagor* », XXIII (1968), pp. 473-483; 596-616; *ibid.*, XXIV (1969), pp. 66-89, continuato in « *La Cultura* », VIII (1970), pp. 40-80; 257-291; 374-424.

(2) L.A. MURATORI, *Antiquitates Italice Medii Aevi*, Milano 1738-42; PAGNINI, *Della decima e di altre gravzze imposte dal comune di Firenze, delle monete e della mercatura dei fiorentini fino al sec. XVI*, Lisbona-Lucca 1765; G. CANESTRINI, *Docu-*

vennero scoperti, spesso editi e sempre ampiamente utilizzati da un folto gruppo di storici tedeschi tra i quali il Goldschmidt, lo Hartmann, lo Heyd, il Lastig, il Poehlmann, lo Schaubé, lo Schulte, il Simonsfeld, lo Stieda (3) e da alcuni storici francesi quali il Finot, il Gauthier e il Piton (4).

Tra tutti questi storici, un posto in un certo senso particolare nell'offrire modelli di ricerca alla contemporanea storiografia economica italiana lo ebbe Warner Lenel, e questo non tanto perché la sua opera sul commercio veneziano nell'Adriatico fosse più documentata o più stimolante di altre opere del tempo (5), ma perché egli, a differenza degli storici precedenti che avevano appuntato la loro attenzione sul commercio internazionale ed intercontinentale del Medioevo, concentrò il suo interesse sull'apparentemente più modesto, ma certamente più intenso, commercio interregionale e locale: Venezia non veniva più vista solo nei suoi rapporti col Levante, con il mondo tedesco o con le fiere di Champagne, ma anche nei suoi rapporti commerciali con Ferrara, con Ancona, con la Dalmazia e con la Puglia. Non fu dunque un caso che proprio il Lenel pubblicasse, nel 1908, quel patto commerciale di Venezia con Imola del 1099, su cui avremo modo di parlare più ampiamente in seguito (6).

menti spettanti al commercio dei Veneziani con l'Armenia e Trebisonda nei secoli XIII e XIV, « Arch. Stor. Ital. », 1853; P. BERTI, *Documenti riguardanti il commercio dei Fiorentini in Francia nei secoli XIII e XIV e singolarmente il loro concorso alle fiere di Sciampagna*, « Giorn. stor. Arch. toscani », I (1857); L. BELGRANO - C. DESIMONI, *Documenti ed estratti inediti o poco noti riguardanti la storia del commercio e della marina ligure*, Genova 1871; P. D. PASOLINI, *Documenti riguardanti antiche relazioni fra Venezia e Ravenna, Imola 1881*; G. BERTOLOTTO, *Nuova serie di documenti sulle relazioni di Genova con l'impero bizantino*, Genova 1897.

(3) L. GOLDSCHMIDT, *Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart 1891 (trad. it., Torino 1913); L. HARTMANN, *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter*, Gotha 1904; W. HEYD, *Histoire du commerce du Levant au moyen-âge*, 2 voll., Leipzig 1885 (trad. it., Torino 1913); G. LASTIG, *Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart 1897; R. POEHLMANN, *Die Wirtschaftspolitik der Florentiner Renaissance und das Prinzip der Verkehrsfreiheit*, Leipzig 1878; A. SCHAUBE, *Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets zum Ende der Kreuzzüge*, München-Berlin 1906 (trad. it., Torino 1915); A. SCHULTE, *Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig*, 2 voll., Leipzig 1900; H. SIMONSFELD, *Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutschvenetianischen Handelsbeziehungen*, 2 voll., Stuttgart 1887; W. STIEDA, *Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen im 15 Jahrhundert*, Rostock 1894. Per la storiografia tedesca del tempo, cf. F. SIEBERT, *La storiografia tedesca del '800 e '900*, « *Questioni di storia contemporanea* », cit., pp. 235-334.

(4) J. FINOT, *Étude historique sur les relations commerciales entre la Flandre et la république de Gènes*, Paris 1906; L. GAUTHIER, *Les Lombards dans le Deux Bourgognes*, Paris 1907; C. PITON, *Les Lombards en France et à Paris*, Paris 1892.

(5) W. LENEL, *Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria*, Strassburg 1897.

(6) W. LENEL, *Ein Handelsvertrag Venedigs mit Imola*, « *Vierteljahrsschrift für*

L'opera del Lenel apriva, come si è detto, sentieri di ricerca percorribili anche alla storiografia economico-giuridica italiana, attardata da un lato a studiare le fonti del diritto commerciale e a cogliere nelle sue più riposte implicazioni giuridiche un aspetto squisitamente tecnico — importante, ma indubbiamente sopravvalutato — del commercio medievale, quali erano state le rappresaglie (7), e d'altra parte ancora incapace di fornire opere di sintesi della portata di quelle dello Heyd o dello Schaub. Si ebbero così le opere del Carabellese sulle relazioni commerciali tra Venezia e la Puglia, del Cipolla su alcuni trattati commerciali veneti, dell'Arias sui trattati commerciali fiorentini, del Luzzatto sui trattati tra Venezia e le città marchigiane, del Ghetti sui patti tra Venezia e Ferrara, del Roberti sui trattati tra Venezia e Padova, del Silva sui trattati tra Firenze e Pisa, del Cessi sui trattati tra Venezia e i Savoia, del Putelli sui trattati tra Venezia e il Bresciano, e così via (8).

Social- und Wirtschaftsgeschichte », VI (1908), pp. 228-231. L'articolo venne immediatamente tradotto col titolo: *Un trattato di commercio fra Venezia ed Imola dell'anno 1099*, e pubblicato in « Nuovo Arch. Veneto », LXXI (1908), pp. 62-67.

(7) Cf. A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884; A. DEL VECCHIO - E. CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni italiani e specialmente in Firenze*, Bologna 1894. Le prime opere di sintesi sulla storia del commercio a cura di storici italiani furono le dispense universitarie di G. Luzzatto (Firenze 1914) e di R. Cessi (Bari 1921) e A. SEGRE, *Storia del commercio*, 2 voll., Torino-Genova 1923.

(8) Cf. F. CARABELLESE, *Le relazioni commerciali fra la Puglia e la repubblica di Venezia dal secolo X al XV*, Trani 1897; Id., *Il patto barese-veneziano del 1122*, « Rass. pugliese di scienze, lettere ed arti », XVII (1900); C. CIPOLLA, *Trattati commerciali e politici del secolo XII, inediti o imperfettamente noti*, « Nuovo Arch. Veneto », XV (1898), pp. 239-352; G. ARIAS, *I trattati commerciali della repubblica fiorentina*, Firenze 1901; G. LUZZATTO, *I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane (1141-1345)*, « Nuovo Arch. Veneto », LXI (1906), pp. 5-91; B. GHETTI, *I patti tra Venezia e Ferrara dal 1191 al 1313*, Roma 1907; M. ROBERTI, *Studi e documenti di storia veneziana. II. I trattati tra Venezia e Padova anteriori al dominio ezzeliniano*, « Nuovo Arch. Veneto », LXXI (1908); P. SILVA, *L'ultimo trattato commerciale tra Pisa e Firenze*, « Studi storici di A. Crivellucci », XVII (1908); R. CESSI, *Un trattato fra Venezia e Ludovico di Savoia nel 1338*, « Atti Ist. Veneto Sc. Lett. Arti », LXXI (1911-12), pp. 1661-1669 (ora in CESSI, *Politica ed economia di Venezia nel Trecento*, Roma 1952); R. PUTELLI, *Relazioni commerciali fra Venezia e il Bresciano nei secoli XIII e XIV*, « Nuovo Arch. Veneto », n. s., XXX (1915). In seguito l'interesse specifico sui trattati commerciali si è fatto per lo più rapsodico; ricordiamo: D. BIZZARRI, *Trattati commerciali del comune di Siena nel secolo XIII*, « Bull. senese Stor. patria », XXX (1923), pp. 199-216 (ora in BIZZARRI, *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937); V. FRANCHINI, *I patti commerciali tra Venezia e Bologna e alcune città della Romagna*, « L'Archiginnasio », XXVII (1932), pp. 269-90; ibid., XXIX (1934), pp. 294-324; M. BRUNETTI, *Un trattato inedito fra Venezia e Cervia (1203)*, « Atti Ist. Veneto », CVII (1949), pp. 83-87; A. TORRE, *Relazioni di Ravenna con Ferrara e Mantova alla fine del sec. XII*, « St. Romagnoli », III (1952), pp. 227-33; Id., *L'oggetto delle relazioni fra Ravenna e Venezia nel Medioevo*, « Miscellanea in onore di Roberto Cessi », I, Roma 1958, pp. 121-141; Id., *I patti fra Venezia e Cervia*, « St. Romagnoli », XI (1960), pp. 21-61; A. POLVERARI, *Un antico patto mercantile*

Attenuatosi di molto l'interesse per la storia del commercio nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, stante il predominio in campo storiografico dell'idealismo d'ispirazione crociana (9), la ripresa di questo tipo di ricerche ha coinciso, nel secondo dopoguerra, con un concetto della storia economica medievale che non intende più privilegiare il solo momento economico dello scambio, ma anche quelli della produzione e dei consumi. Da qui un interesse tutto nuovo per la storia agraria e per la storia dell'artigianato, ma anche l'apertura verso certi aspetti del tutto trascurati dalla storiografia commerciale tradizionale, quali, ad esempio, lo studio sul pensiero e sull'etica economica medievale, la mentalità e la cultura del mercante e, soprattutto, l'indagine sulla tecnica commerciale e creditizia, i prezzi, il volume degli scambi, ecc. (10). Fonti primarie per questi nuovi tipi di ricerche non potevano ovviamente più essere né i trattati commerciali né gli statuti cittadini e corporativi, ma divennero, di volta in volta, i libri aziendali, le pratiche di mercatura, i carteggi commerciali, i libri di ricordi domestici, i trattati etico-filosofici, le prediche, le novelle, gli avanzi manufatti, ecc.

Pur nel compiacimento dei validi risultati raggiunti dalla più attuale ricerca storica anche nel campo della storia economica medievale, si avverte a volte la fastidiosa sensazione che per seguire nuovi avvincenti sentieri siano state troppo spesso e con troppa disinvoltura abbandonate certe strade maestre non ancora definitivamente esplorate. Rivisitando la vecchia storiografia, ci si accorge ad esempio che, se sappiamo molte cose sull'attività commerciale di certi grossi centri medievali (Venezia, Firenze, Genova, Pisa), troppo poco ancora conosciamo di molti altri centri 'nodali' del commercio medievale, quali furono indubbiamente Milano, Verona, Ferrara, Parma, Piacenza, Bologna, Lucca, Siena, Ancona, Bari, Palermo, per non citarne che alcuni. Ma un'altra cosa balza in tutta la sua evidenza. Molto si è sinora indagato sul commercio delle spezie, delle sete, delle materie coloranti, del

tra Ragusa e Ferrara, « Quaderni storici », V (1970), pp. 246-50; F. BOCCHI, *Patti e rappresaglie fra Bologna e Ferrara*, « Atti mem. Dep. Romagne », n. s., XXIII (1972), pp. 45-115.

(9) L'interesse per questo settore di ricerca non è comunque mai scomparso. Basti solo pensare ad autori come il Luzzatto, il Lopez, il Dal Pane e il Fanfani che moltissimi lavori dedicarono alla storia del commercio, che non è qui il caso di stare ad elencare.

(10) Per una panoramica sulla storiografia italiana nel secondo dopoguerra, cf. L. DE ROSA, *Vent'anni di storiografia economica italiana (1945-1965)*, « *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni* », Milano 1970, pp. 857-923.

sale, della lana, dei panni, molto meno su quello dei cereali e del ferro, e quasi per nulla su quello del vino, dell'olio, della carne, del pesce, del legname, del carbone, della cenere, dei materiali da costruzione, del cuoio, della pergamena, della carta, dei libri, ecc. In altre parole la storia del commercio medievale, sia quella tradizionale, sia quella più recente, ha lasciato sinora troppo in ombra sia i partners commerciali delle grandi città mercantili, sia i generi commerciali (risorse agricole, materie prime, prodotti artigianali) che alimentavano l'interscambio con i prodotti carenti o di lusso (11).

Da questo punto di vista, Imola può essere un buon osservatorio. Essa è stata per tutto il Medioevo un centro ad economia quasi esclusivamente agricola. Ma ciò non toglie che anch'essa abbia avuto, come centro di mercato, una sua precisa politica commerciale e questo non solo perché era costretta ovviamente ad importare materie prime e prodotti finiti assenti o scarsamente presenti nel suo territorio, ma anche perché aveva il grosso problema di collocare alle condizioni migliori quel surplus agricolo che era l'unica voce attiva del suo bilancio commerciale (12). Non stupirà dunque il fatto che Imola abbia concluso, in età comunale, diversi trattati commerciali. Di tali trattati tre, rispettivamente del 1228 con Ferrara, del 1238 con Firenze e del 1260 con Forlì, non solo risultano tuttora inediti, ma anche totalmente ignorati sia dagli storici del commercio, sia dagli storici locali di Imola e delle città cointeressate (13).

2. L'unico trattato di commercio imolese sinora preso in considerazione dagli storici è quello del novembre 1099 con Ve-

(11) Non mancano indubbiamente eccezioni anche vistose a questo rilievo generale. Basti solo pensare agli studi del Petino e del Trasselli e, soprattutto, agli studi del Melis sui vini e sull'olio toscani.

(12) Cf. A.I. PINI, *Produzione, artigianato e commercio a Bologna e in Romagna nel Medio Evo*, « *Storia dell'Emilia Romagna* », I, Imola 1976, pp. 519-547. Nella prospettiva in cui ci siamo posti di studiare i problemi commerciali di un centro agricolo, risulta molto stimolante la lettura di R. ROMEO, *La signoria dell'abate di Sant'Ambrogio di Milano sul comune rurale di Origgio*, Torino 1976.

(13) Questi trattati sono pubblicati in *Appendice*. C'è comunque da osservare che il trattato del 1238, rimasto ignoto agli storici fiorentini perché non presente negli archivi fiorentini (cf. G. PAMPALONI, *I trattati stipulati dal comune di Firenze nei secoli XII e XIII*, « *Arch. stor. ital.* », CXXIII, 1965, pp. 480-523) fu comunque visto a Imola dal Davidsohn che ne diede un breve regesto (R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, Berlin 1896-1908, III, p. 6). Sempre lo stesso trattato fu visto anche dal Cortini che lo datò però erroneamente al 1237, non rendendosi conto che in esso viene usato lo stile di datazione fiorentino (CORTINI, *Storia di Imola*, cit. alla nota 17, III, p. 153).

nezia. Esso venne edito, come si è detto, per la prima volta dal Lenel, il quale ne metteva giustamente in evidenza l'antichità che ne fa uno dei primissimi trattati di commercio medievale rimasti ed il primo che Venezia stipulò con una città della terraferma (14).

Il documento, giuntoci in copia duecentesca (15), più che un trattato, si presenta formalmente come un grazioso privilegio concesso da Vitale I Michiel *Dei gratia Venetie, Dalmatie atque Croatiae dux et imperialis protosevastus* agli Imolesi, su sollecitazione di questi ultimi. Si dispone che gli Imolesi possano frequentare il mercato veneziano nella massima libertà e con un trattamento di favore consistente nell'esenzione completa dal dazio del quadragesimo sulle importazioni dei grani, del vino e della carne secca, e sull'esportazione di ogni specie di merce nella quale vorranno investire il denaro ricavato: *dimittimus atque concedimus vobis Imolensibus omne quadragesimum de omni blave et vino et carne sicca, et pretium, quod inde acceperitis, potestatem habeatis investire in omni mercimonia sine quadragesimo*.

Il quadragesimo era una tassa fissa e tradizionale, corrispondente al diritto di mercato, da corrispondere sia da parte del venditore sia da parte del compratore nella misura appunto di un quarantesimo del valore della merce (cioè il 2,5%). La tassa appare già presente nelle *Honorantie civitatis Papie*, il famoso documento pavese della fine del X secolo che, scoperto successivamente alla pubblicazione del trattato imolese del 1099, spiega anche, in maniera mirabilmente sintetica, i motivi che avevano spinto i Veneziani a stipulare un trattato commerciale con Imola. Da un lato stava Venezia la cui popolazione *non arat, non seminat, non vindemiat* (16), dall'altro una città al centro di un fertile territorio sovrabbondante di derrate e fornito di buoni collegamenti stradali e fluviali (17) per far giungere queste derrate con una certa fa-

(14) Cf. nota 6. Il documento fu poi riedito in *Chartularium Imolense* a cura di S. Gaddoni e G. Zaccherini, Imola 1912, II, doc. 733.

(15) Biblioteca Comunale di Imola, Archivio storico (d'ora innanzi B.C.I.), *Libro Rosso*, f. 60. Il documento venne segnalato al Lenel da Alfred Hessel che in quegli anni era occupato nelle ricerche per la sua storia bolognese (cf. A. HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin 1910, trad. ital. con introduzione e aggiornamento bibliografico a cura di G. Fasoli, Bologna 1975).

(16) Cf. *Honorantie civitatis Papie*, *Mon. Germaniae Hist., Scriptores*, XXX, II, Lipsia 1933, p. 1453. Cf. anche A. SOLMI, *L'Amministrazione finanziaria del Regno italico nell'Alto Medio Evo*, Pavia 1932, pp. 91-101; C. BRÜHL, *Das «Palatium» von Pavia und die «Honorantie civitatis Papie»*, «Pavia, capitale di regno. Atti del 4° Congresso Intern. di studi sull'Alto Medioevo», Spoleto 1969, pp. 189-220.

(17) Su Imola medievale, cf. G. ALBERGHETTI, *Compendio della storia civile, ecclesiastica, letteraria della città di Imola*, voll. 2, Imola 1810; G. CERCHIARI, *Ristretto*

cilità al mercato di Rialto dove ogni nave avrebbe pagato una quota fissa di 12 denari veronesi per l'attracco (*ripaticum*) e di 2 denari per il diritto di fonda (*fundum*), ma dove la merce avrebbe potuto essere venduta, come si è visto, senza ulteriori imposte daziarie.

Che il trattamento riservato dai Veneziani agli Imolesi fosse veramente di favore lo dimostrano due fatti. L'esenzione dal quadragesimo Venezia lo riserverà, nei suoi trattati, soltanto ai più fedeli alleati, non solo economici ma anche politici, come ben dimostrano i successivi trattati con Verona del 1192, con Padova del 1227, con Osimo e Recanati del 1228, ecc. (18), e come venne del resto chiaramente stabilito in una deliberazione del Maggior Consiglio del marzo 1257 (19). La quota del ripatico è poi esattamente la metà di quanto venne fissato nel patto di alcuni anni dopo, ed esattamente del maggio 1107, stipulato tra Venezia e Verona (20).

Se queste considerazioni ci confermano quanto aveva già notato il Luzzatto (21), e cioè la variabilità dei criteri che ispirarono la politica commerciale di Venezia — massima liberalità con i piccoli comuni agricoli da cui si riprometteva una vantaggiosa importazione di vettovaglie e rigido protezionismo verso i grossi comuni mercantili e manifatturieri da cui poteva temere una pericolosa concorrenza per le proprie merci — nulla ci dicono invece sui veri motivi che mossero Venezia a concedere ampi privilegi commerciali proprio ad Imola e non, ad esempio, ad altre città

storico della città di Imola, Bologna 1847; S. ALVISI, *Il comune di Imola nel secolo XII*, Bologna 1909; L. BALDISSERRI, *Storia di Imola e della vallata del Santerno*, Imola 1925 (dattiloscritto in B.C.I.); G.F. CORTINI, *Storia di Imola e della vallata del Santerno*, Imola 1925 (datt. in B.C.I.; altra copia alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna); G. FASOLI, *I conti e il comitato di Imola (secc. X-XII)*, « Atti mem. Dep. Romagna », VIII (1942-43), pp. 120-192; N. GALASSI, *Dieci secoli di storia ospitaliera a Imola*, Imola 1966; A. VASINA, *Imola nel Medioevo: la città tripartita*, « Romagna medievale », Ravenna 1970, pp. 211-225; A. I. PINI, *La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo*, Bologna 1976.

(18) Cf. per Verona, CIPOLLA, *Trattati commerciali e politici*, cit., p. 283; per Padova, ROBERTI, *Studi e documenti*, cit., p. 52; per Osimo e Recanati, LUZZATTO, *I più antichi trattati*, cit., p. 10.

(19) Cit. in LUZZATTO, *I più antichi trattati*, cit., pp. 14-15. Questa disposizione è una delle premesse medievali a quella che in età moderna sarà definita, nel diritto internazionale, come la « clausola della nazione più favorita ». Su ciò cf. D. BIZZARRI, *Per la storia della clausola della nazione più favorita*, « Studi di storia del diritto italiano », cit., pp. 187-200.

(20) Editto per la prima volta da CIPOLLA, *Trattati commerciali e politici*, cit., pp. 295-299 e presente anche in A.I. PINI, *Testi storici medievali*, Bologna 1973², pp. 159-161.

(21) LUZZATTO, *I più antichi trattati*, cit., pp. 40-42.

della Romagna, la cui produzione agricola doveva essere a quei tempi presumibilmente altrettanto ricca di quella imolese e certamente più accessibile, tenuto conto della minore distanza, al mercato veneziano. Né il Lenel, né gli storici successivi si sono posta questa domanda, e di nessun aiuto può essere al riguardo il documento del 1099, il quale giustifica il privilegio concesso agli Imolesi come il normale frutto di un'antica *inter amicos integra amicitia*.

Noi siamo invece dell'idea che i motivi profondi che spinsero i Veneziani a concedere patti eccezionali agli Imolesi siano il derivato di condizioni congiunturali altrettanto eccezionali. In altre parole, Venezia, a cui dovevano essersi chiusi momentaneamente i tradizionali mercati d'approvvigionamento annonario, fu costretta a puntare decisamente su un mercato, come quello imolese, sino a quel momento per essa abbastanza periferico, ma che ora acquisiva un'importanza fondamentale. Il modo migliore per non farsi sfuggire le risorse annonarie imolesi era di concedere ai produttori di quel territorio condizioni commerciali estremamente vantaggiose per entrambi i momenti dell'interscambio mercantile.

Quali fossero state sino ad allora le zone di terraferma nelle quali Venezia era solita rifornirsi degli indispensabili prodotti annonari, lo sappiamo dai cosiddetti *pacta veneta*, cioè i diplomi concessi ai Veneziani dagli imperatori carolingi e post-carolingi (22). Già nel diploma di Lotario I dell'840, fra le popolazioni della regione romagnola che commerciavano stabilmente con Venezia figurano i *Comaclenses*, *Ravennenses*, *Cesenatenses*, *Ariminenses*, ai quali si aggiungono, nel diploma di Carlo il Grosso dell'880, i *Ferrarienses*. Di Imolesi non si fa parola nei *pacta veneta*, neppure nel diploma concesso a Venezia da Enrico IV nel 1095, cioè appena quattro anni prima del trattato veneto-imolese che stiamo considerando. È dunque nel periodo 1095-1099 che deve essere accaduto qualcosa che convinse i Veneziani, impossibilitati evidentemente a rifornirsi sui mercati romagnoli tradizionali, a puntare decisamente sul mercato annonario imolese. In quegli anni due sono i fatti d'indubbia rilevanza, e tali comun-

(22) I *Pacta et praecepta venetica* dell'età carolingia sono editi in *Mon. Germaniae Hist., Leges, sectio II, Capitularia*, II, Hannoverae 1897, pp. 129-151; i patti successivi in *ibid., Leges, sectio IV, Constitutiones et acta publica*, I, nn. 14, 18, 20, 72. Cf. inoltre R. Cessi, *Pacta veneta*, I, *Pacta carolina*; II, *Dal pactum Lotharii al foedus Ottonis*, « Arch. Veneto », s. 5, III (1928), pp. 118-184; *ibid.*, IV (1929), pp. 1-77, ora in *Id., Le origini del ducato veneziano*, Napoli 1951, pp. 175-321.

que da coinvolgere sia Venezia sia Imola: il proseguimento dello scisma guibertino e l'effettuazione della prima crociata. Nel concilio di Bressanone del 1080 il partito imperiale aveva contrapposto come papa a Gregorio VII l'arcivescovo di Ravenna Wiberto, che assunse il nome di Clemente III (23). Tutta la Romagna aderì allo scisma, compreso il vescovo imolese Morando (24), ma il suo successore Ottone aderì invece al partito gregoriano e fu pertanto l'unico vescovo romagnolo presente a quel concilio di Piacenza del 1095 in cui Urbano II pose le premesse per la prima crociata (25). Anche Venezia militava nel partito gregoriano, anche se, con tale scelta, si era preclusa il mercato annonario romagnolo che le veniva però parzialmente riaperto con la defezione del vescovo imolese dal campo degli scismatici (26).

Il trattato del 1099 tra Imola e Venezia che non spiegato nella sua genesi lasciava intravedere una decisa quanto precoce influenza veneziana nel cuore della Romagna, ha invece tutta l'aria di essere un episodio congiunturale, destinato ad esaurirsi, o comunque a ridimensionarsi, con il venir meno delle condizioni che l'avevano creato. Potrebbe esserne una sicura dimostrazione il fatto che non si conosce alcuna rinnovazione di tale trattato nei secoli successivi, quando invece Venezia stipulò diversi trattati commerciali con Ravenna, Cervia, Rimini, Forlì, oltre che con Ferrara e Bologna (27).

Imola, pur continuando anche in seguito ad avere uno degli sbocchi delle sue derrate agricole anche sul mercato veneziano (28), gravitò piuttosto nell'orbita commerciale dapprima

(23) Sullo scisma guibertino, cf. A. FLICHE, *La Réforme grégorienne*, III, Louvain-Paris 1937; cf. inoltre O. CAPITANI, *Per un riesame dei « falsi » ravennati*, « Atti mem. Dep. Romagna », n. s., XXII (1971), pp. 21-42, con i richiami alla bibliografia precedente.

(24) Lo si ricava dal fatto che i documenti imolesi rimasti per quel periodo (cioè dal 1084 a tutto il 1094) sono datati col nome dell'imperatore e dell'antipapa. Cf. FASOLI, *I conti*, cit., nota 65, p. 16 dell'estratto. Cf. inoltre L. SIMEONI, *La lotta per le investiture a Bologna e la sua azione sulla città e sullo Studio*, « Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna », s. 4, III (1939-41), pp. 117-137.

(25) J. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XX, Venetiis 1775, coll. 809-10. Per una partecipazione degli Imolesi alla prima crociata, cf. ALBERGHETTI, cit., I, pp. 98-99 e A. VASINA, *Le crociate nel mondo emiliano-romagnolo*, « Atti mem. Dep. Romagna », n. s., XXIII (1972), pp. 11-44.

(26) Cf. R. CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, I, Milano 1944, p. 134 ss.

(27) Cf. gli articoli di V. Franchini e A. Torre cit. alla nota 8.

(28) Imola è, ad esempio, compresa tra le città in cui i Crociati, come appare dal patto con Venezia del 1201, non possono rifornirsi di vettovaglie senza espresso consenso dei Veneziani. Cf. TAFEL und THOMAS, *Urkunden der älteren Handels und Staats-Geschichte der Republik Venedigs, Fontes rerum Austriacarum. Diplomata et Acta*, XII, 1856, pp. 362, 367.

di Ravenna e poi di Bologna e quindi di Firenze. Un'influenza politica e commerciale di Venezia su Imola si farà risentire soltanto in pieno XV secolo (29).

3. Per tutto il XII secolo non si hanno per Imola patti commerciali. La cosa non è affatto casuale. Il comune imolese, che pur aspirava alla conquista del proprio contado, dovette dapprima affrontare e superare i contrasti con i due castelli di San Cassiano e di Castel d'Imola, l'uno sede e l'altro pertinenza di quel vescovo che, a differenza di quanto avvenne generalmente altrove, non solo non favorì l'espansione del comune nel contado, ma anzi cercò di ostacolarla in tutti i modi.

Sulle rivalità fra vescovo e comune fecero logicamente leva i comuni di Faenza e di Bologna col proposito di sottomettere Imola e di spartirsene il contado. Nel gioco politico, già complesso, intervenne, dai tempi di Federico I, anche l'impero creando una situazione tormentatissima che non è certo qui il caso di analizzare (30). Basterà dire che Imola fu costretta a firmare diversi patti di alleanza, di pace e di sottomissioni umilianti, dapprima con Ravenna e poi con le vittoriose Bologna e Faenza. In nessuno di questi patti appare comunque mai una seppure modesta clausola di natura commerciale. La cosa è in un certo senso strana. È infatti nella logica dei trattati di sottomissione imporre ai vinti condizioni economiche vantaggiose per i vincitori, e ciò accadrà, come vedremo in seguito, anche nei patti tra Imola e le sue rivali politiche nel XIII secolo. Se dunque Bologna e Faenza non ritennero di inserire, nei patti imposti agli Imolesi nel XII secolo, alcuna clausola commerciale a loro favore, fu evidentemente perché non avvertirono minimamente questa esigenza in quanto da un lato c'era in questi comuni la presunzione di controllare il mercato imolese senza incontrare valide resistenze sia nell'importarvi i loro prodotti, sia nell'estrarne quanto a loro potesse servire, e dall'altro c'era un'Imola che poteva offrire soltanto un'eccedenza di derrate alimentari, prodotti che non dovevano difettare, a quei tempi né a Bologna né a Faenza. La situazione muterà invece nel corso del XIII secolo quando Bologna, dilatatasi ormai pro-

(29) Per certi accordi commerciali stipulati tra il signore di Imola e Venezia nel 1422, cf. *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia* a cura di R. Predelli, voll. 8, Venezia 1876-1914, IV, p. 43, n. 105.

(30) Per tutte queste vicende cf. le opere citt. alla nota 17 ed inoltre HESSEL, *Storia della città di Bologna*, cit. e A. VASINA, *Rapporti tra Bologna e Faenza nei secoli XII e XIII*, « St. Romagnoli », IX (1958), pp. 225-251.

digiosamente sino a diventare una delle più popolate città europee (31), avvertirà sempre più imperiosamente il problema degli approvvigionamenti annonari e soprattutto l'insufficienza dei grani.

Bologna, in verità, avrebbe potuto seguire, già nel XII secolo, nei riguardi delle derrate agricole imolesi, la stessa politica che Ravenna prima e Venezia poi attuarono con il sale di Cervia, e cioè controllarne la produzione e smerciare i raccolti in proprio (32), ma questa politica 'monopolistica' avrebbe richiesto da parte dei Bolognesi uno spirito ed un'organizzazione imprenditoriale che essi non ebbero mai e avrebbe comunque comportato contrasti economici, e di conseguenza politici, con Firenze e con Venezia, a tutto scapito dei notevoli proventi che i dazi sul commercio di transito che univa quelle due città, e che passava appunto da Bologna, portavano alle finanze del comune bolognese. Firenze fu dunque sempre, per motivi commerciali ancor prima che politici, una alleata naturale di Bologna e lo stesso può dirsi di Venezia. L'unico momento di attrito tra le due città padane si avrà attorno agli anni '70 del XIII secolo, quando cioè Bologna, ormai dominatrice sulla Romagna, tenterà di attuare quella politica 'monopolistica' sulle derrate romagnole di cui abbiamo detto. Ma l'esperimento bolognese si dimostrò in breve tempo fallimentare e, anche per la sopraggiunta perdita del controllo politico sulla Romagna, la naturale alleanza commerciale con Venezia fu ben presto riportata sui binari tradizionali (33).

Il primo trattato commerciale stipulato da Imola nel XIII secolo fu quello concordato il 2 maggio 1213 con Castel d'Imola (34). Con tale trattato si concedeva ai Castrimolesi la più completa esenzione daziaria su tutte le merci in transito per il territorio imolese senza alcuna apparente contropartita.

Accettato alla lettera, il trattato con Castel d'Imola potrebbe anche essere considerato come uno dei primissimi esempi conosciuti di liberismo commerciale, ma va subito detto che tale conclusione sarebbe del tutto inesatta in quanto, non solo il trattato venne stipulato alla presenza, oltre che dei podestà dei due co-

(31) Cf. A.I. PINI, *Problemi demografici bolognesi del Duecento*, « Atti mem. Dep. Romagna », n. s., XVII-XIX (1965-68), pp. 147-222.

(32) Cf. gli studi di A. Torre cit. alla nota 8.

(33) Cf. HESSEL, *Storia della città di Bologna*, cit., p. 241 ss. Il patto tra Venezia e Bologna del 1273 è edito in FRANCHINI, *I patti*, cit., pp. 303-309.

(34) L.V. SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, voll. 5, Bassano 1784-1791, II, parte 2, pp. 336-339.

muni, degli ambasciatori di Faenza e di Bologna, ma anche perché il documento dichiara esplicitamente che l'esonazione dal *passagium vel dadiam* avrà valore *donec Castrum Imole haberetur et teneretur pro communi Bononie et Faventie et donec homines eiusdem castrì starent in eodem pro communi Bononie et Faventie*. Non fu dunque un precoce liberismo economico ad ispirare la *concordia* commerciale tra Imola e Castel d'Imola del 1213, ma piuttosto la costrizione politica esercitata da Bologna e da Faenza su un'Imola per l'ennesima volta sottomessa e costretta pertanto a concedere libero e gratuito transito alle merci castrimolesi dirette ai mercati dei due potenti comuni vincitori.

Nel 1222, avendo Imola infine convinto gli abitanti di Castel d'Imola a distruggere il loro castello e ad immigrare in massa in Imola stessa (35), Bologna e Faenza, contrariate dal fatto, strinsero d'assedio la città del Santerno e la fecero capitolare in meno di cinque settimane. Nell'ennesimo patto di sottomissione alle due città vicine e rivali firmato l'8 settembre di quell'anno, gli Imolesi furono costretti a sottoscrivere anche alcune clausole commerciali (36). Si trattava in pratica di una sola frase, dal contenuto però estremamente carico di significati. Gli Imolesi giuravano infatti *quod dabunt mercatum eorum utrique civitati Bononie et Faventie*. La frase, così laconica e concisa, va intesa nel senso che i Bolognesi e i Faentini avrebbero potuto estrarre dalla città e dal distretto imolese qualsiasi prodotto senza alcuna limitazione. Il riferimento alle derrate agricole, pur non esplicitato, era evidente e questo non solo perché Imola non avrebbe potuto offrire molte altre cose, ma anche perché è proprio sui prodotti annonari che in genere gli statuti comunali ponevano il *devetum* di esportazione senza una preventiva autorizzazione dei consigli comunali, da darsi di volta in volta tenuto conto delle condizioni annonarie generali.

Che il senso preciso della frase succitata sia proprio quello da noi esplicitato viene chiarito ancor meglio dalla conferma della *concordia* giurata quattro giorni dopo (37). In questo documento i podestà di Bologna e di Faenza intimano agli Imolesi che *suarum rerum toto tempore tenebunt mercatum apertum Bononie et Faventie. Stabunt de bannis mercati ad illa banna ad que stabunt*

(35) Su tutto ciò cf. più ampiamente PINI, *La popolazione di Imola*, cit., pp. 24, 34 ss.

(36) SAVIOLI, op. cit., II, 2, p. 336.

(37) Ibid., II, 2, p. 338.

Bononia et Faventia. In questa disposizione, come si può notare, non solo si chiarisce meglio il concetto che Bolognesi e Faentini potranno estrarre dal distretto imolese tutti i prodotti che vorranno senza limitazione di sorta, ma si precisa anche che sul mercato imolese dovranno, da quel momento in poi, essere adottate le stesse disposizioni mercantili (ordini, divieti e multe) prese a Bologna o a Faenza.

4. Nel 1228 Imola strinse un patto commerciale con Ferrara relativo al problema delle rappsaglie (38). Il diritto di rappsaglia consisteva, com'è noto, nella facoltà concessa dall'autorità pubblica a chi aveva subito furti o danni o non aveva potuto far valere le proprie ragioni di credito verso un forestiero, di catturare le persone e sequestrare i beni dei conterranei dell'offensore o del debitore sino al completo risarcimento del danno subito (39). La rappsaglia, sorta per proteggere gli interessi dei mercanti e per assicurare e facilitare gli scambi commerciali, si dimostrò col tempo come uno dei più grossi ostacoli allo sviluppo del commercio. La concessione da parte di un comune di una carta di rappsaglia a un proprio cittadino significava il più delle volte l'apertura di una controversia tra stati, da cui potevano derivare gravissimi danni economici anche al comune promotore della rappsaglia, in seguito a controrappsaglie, turbativa del credito, minori cespiti sui dazi di transito, ecc., in una spirale spesso senza fine. Tutti i comuni cercarono allora di disinnescare la potenziale pericolosità derivante dalla concessione di carte di rappsaglia con patti bilaterali con altri comuni che prevedessero soluzioni meno indiscriminate e comunque meno deleterie per l'attività mercantile nel suo complesso.

A questo proposito si vede come l'11 maggio 1228 si presentassero nel palazzo comunale di Ferrara, davanti al podestà e al consiglio ferrarese, il podestà e due ambasciatori imolesi per stipulare un trattato commerciale che prevedeva per gli Imolesi in territorio ferrarese e per i Ferraresi in territorio imolese la più completa libertà in *eundo, redeundo, stando, morando et permanendo*. Qualora fossero sorte controversie nei contratti stipulati tra un ferrarese e un imolese, si fissò il principio che il creditore

(38) B.C.I., *Libro Rosso*, f. 25v. Il documento è pubblicato in *Appendice*.

(39) Sulle rappsaglie, oltre alla classica opera di Del Vecchio-Casanova, cit. alla nota 7, cf. le ampie bibliografie curate da A. Saponi (*Le Marchand italien au Moyen Age*, Paris 1952, pp. 97-98) e da L. Rinaud (*rappsaglia*, « *Nuovissimo Digesto Italiano* », XIV, Torino 1967, pp. 790-95).

ferrarese o imolese potesse citare in giudizio e quindi rivalersi soltanto sui beni e sulla persona del debitore o dei suoi eredi, escludendo dunque in tal modo implicitamente il diritto di rappresaglia su persone e beni diversi da quelli del creditore. Il dispositivo sarebbe rimasto in vigore sino a quando uno dei due comuni non lo avesse esplicitamente denunciato. Ma in tal caso la *diffidantia* doveva essere notificata con un preavviso di almeno 15 giorni per permettere ai cittadini di un comune che si fossero trovati sul territorio dell'altro comune di uscirne con i loro beni prima di incorrere nelle ripristinate rappresaglie (40).

Se non possiamo dire quali fossero gli antecedenti immediati di questo trattato commerciale tra Imola e Ferrara, sappiamo però che esso rientrava in un piano di 'offensiva commerciale' promosso da Ferrara per regolamentare il traffico, i dazi e le controversie mercantili che sorgevano sul suo frequentatissimo mercato, punto di transito obbligato per tutte le merci che dalla pianura padana e dalla Toscana confluivano verso l'Adriatico e soprattutto verso Venezia. Proprio in quegli anni Ferrara stringeva accordi commerciali con Venezia, Brescia, Modena, Ravenna e nell'ottobre dello stesso 1228 essa concorderà, come vedremo in seguito, una tariffa daziaria generale relativa a merci provenienti dalla Francia, dalla Germania e dalla maggior parte delle città dell'Italia centro-settentrionale, Imola compresa (41).

Uno dei suoi principali patti commerciali Imola lo firmò il 22 marzo 1238 con Firenze (42). Il trattato, che è illuminante sull'interesse crescente che aveva la città toscana sul mercato anonario imolese, si riferisce anch'esso prevalentemente al problema delle rappresaglie che viene qui risolto con il ricorso ad un istituto ben noto alla pratica commerciale, cioè quello dell'arbitrato (43).

Nel trattato si prevede l'istituzione di arbitri permanenti, i quali, *quilibet in sua civitate*, dovranno giudicare *de omnibus casis et requisitionibus utriusque comunis et singularibus hominibus et personis*. Si tratta dunque di istituire in ognuna delle due città una magistratura straordinaria permanente che ha l'esclusivo

(40) L'ipotesi era tutt'altro che improbabile. Per un caso di rappresaglia proprio tra Ferrara ed Imola nel 1291, cf. B.C.I., Mazzo IV, nn. 57, 58, 82; Mazzo V, nn. 5, 9.

(41) A. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, II, Ferrara 1847-50, pp. 104-107.

(42) B.C.I., Mazzo I, n. 90. Cf. quanto già detto alla nota 13.

(43) Su tale istituto cf. ARIAS, *I trattati commerciali*, cit., pp. 191-216. Cf. anche N. RODOLICO, *Di alcuni trattati di arbitraggio nelle questioni commerciali fra Venezia e Padova (sec. XIII)*, « Raccolta di scritti in onore di G. Romano », Padova 1907.

compito di dirimere le controversie economiche sorte o tra i privati cittadini o tra i comuni delle rispettive città. Udite le parti, gli arbitri dovranno definire la questione entro trenta giorni e la loro sentenza dovrà essere mandata in esecuzione senza appello dal podestà del comune del condannato entro dieci giorni *ad voluntatem actoris, tam in exbandiundo quam in devastando et vendendo bona rei et capiendo eum et mittendo in captivitate et tenendo eum donec solverit*. Come si può notare sono contemplate, in forma sintetica, le varie modalità di esecuzione nel caso in cui il condannato si rifiuti o non abbia possibilità di pagare.

Si prevedono poi due casi procedurali. Il primo è che l'accusato non si presenti in giudizio e l'altro che nessuno voglia comperare i beni del condannato, eventualmente messi all'asta. Nel primo caso gli arbitri pronunceranno senz'altro una sentenza di contumacia e manderanno così ad esecuzione la sentenza secondo le modalità previste sopra. Nel secondo caso il podestà è tenuto a trovare comunque un compratore dei beni immobili del condannato e a soddisfare così col ricavato il creditore. Ciò lascia supporre che, al limite, qualora l'asta fosse andata deserta, spettasse al comune del condannato acquistare quei beni immobiliari che nessuno comperava volentieri temendo rivendicazioni o vendite da parte del confiscato o dei suoi eredi.

Il trattato non dice espressamente quanti debbano essere gli arbitri di ciascuna città, ma si può vedere come nello stesso atto Firenze ne nomini due, di cui uno è un giurisperito. È la stessa procedura prevista da Firenze nel trattato con Siena dell'anno precedente (44), per cui è logico pensare che anche Imola dovesse nominare due arbitri, di cui uno fosse un giudice e l'altro preferibilmente un mercante.

Il trattato prosegue poi con lo stabilire tutta quella serie di clausole che abbiamo già visto presenti nel patto con Ferrara e cioè la massima libertà dei cittadini di un comune di *cum eorum rebus eundi, standi et redeundi* nel territorio dell'altro comune; la limitazione al solo colpevole dell'obbligo del rifacimento dei danni; e in più la restituzione da parte dei rispettivi comuni di quanto fosse stato sino a quel momento eventualmente requisito a motivo di rappresaglia. Anche in questo patto viene poi previsto che in caso di rottura del trattato sia dato un preventivo

(44) Il trattato del 1237 tra Firenze e Siena è edito in ARIAS, *I trattati commerciali*, cit., pp. 371-378. Cf. anche, BIZZARRI, *I trattati commerciali di Siena*, cit., pp. 36-37.

avvertimento di 15 giorni affinché i cittadini dei rispettivi stati *possint res suas extrahere libere et secure sine aliquo impedimento*.

Per riassumere, il trattato tra Imola e Firenze del 1238 è uno di quei tipici trattati commerciali che l'Arias chiama « di transizione » (45). La fiducia crescente che una consuetudine prolungata aveva introdotto nelle relazioni intercomunali finì col rendere sempre meno sospettosi ed incerti anche i rapporti commerciali. Al sistema sostanzialmente xenofobo delle rappresaglie si sostituì così l'arbitrato, dapprima con magistrature miste e poi, come nel nostro caso, con magistrature cittadine straordinarie. L'evoluzione completa si avrà comunque solo quando non si sentirà più la necessità di una normativa dettagliata e di tribunali speciali ma si pattuirà semplicemente la reciproca uguaglianza di trattamento per i cittadini degli stati contraenti ed il ricorso, *sic et simpliciter*, ai tribunali ordinari (46).

Mentre i patti stipulati da Imola con Ferrara e con Firenze erano dei trattati puramente commerciali stipulati sul piano di un'effettiva reciprocità, la *concordia* che Imola stipulò con Bologna il 6 settembre 1248 è nuovamente un atto di sottomissione politica che prevede alcune clausole commerciali formalmente bilaterali, ma in pratica a vantaggio del comune più potente (47).

Si stabilisce dunque nel patto del 1248 la più completa esenzione dai dazi per le merci imolesi destinate o transitanti per la città e il contado bolognese e per quelle bolognesi destinate o transitanti per la città e il distretto di Imola: *Et permittent homines civitatis et districtus Ymole omnem mercatum et mercadantiam deferre pro civitate et per civitatem Bononie et pro districtu et episcopatu et per districtum et episcopatum Bononie sine aliquo datio vel telloneo et etiam ipsi cives et comitatini et omnes de districtu et episcopatu idem facere possint*. Si stabilisce poi che eventuali rappresaglie in corso venissero annullate, ogni sequestro revocato e ogni questione pendente fosse risolta o dal tribunale ordinario o da un collegio arbitrale secondo quanto si sarebbe convenuto caso per caso: *Item si qua inframissio vel sequestratio facta esset vel licentia data inter dicta comunia, quod revocetur et fiat iustitia vel per potestatem seu iudices dictarum civitatum*

(45) ARIAS, *I trattati commerciali*, cit., p. 241.

(46) *Ibid.*, p. 229.

(47) SAVIOLI, op. cit., III, 2, pp. 227-229.

vel arbitros sicut concordaverint. Si stabiliva infine il procedimento ormai comune della limitazione della responsabilità al solo debitore o colpevole; *Item sit conventio inter dictas civitates quod si aliquis de dictis civitatibus vel districtis contraxerint inter se quod ab eo solummodo requiratur cui datum fuerit et non a communibus dictarum civitatum.*

Inserita tra queste norme formalmente bilaterali ve n'è però una a senso unico, ed è quella per cui chi è stato bandito *pro maleficio* da Bologna non possa risiedere in Imola e nel suo distretto, mentre non viene previsto il caso di un bandito da Imola che poteva quindi benissimo, volendo, risiedere a Bologna e nel suo contado. La norma sembra avere una validità più generale di quanto attiene strettamente al settore commerciale, ma il fatto che essa sia stata inserita tra le clausole commerciali, fa intendere che il *maleficium* a cui si pensava era di tipo mercantile: imbroglio, furto, fallimento, ecc.

Il 18 gennaio 1260 il comune di Imola firmò un patto con quello di Forlì (48), con il quale si annullavano, come abbiamo già visto avvenire con Bologna, i rispettivi dazi su tutte le merci, comprese quelle in transito: *Placuit toto consilio quod firmetur et firmatum sit quod non auferatur nec auferri permitatur deinceps aliquod passagium sive teloneum vel dadium alicui civi et comitatino Imole in civitate et iurisdictione Forlivii pro aliquibus rebus vel occasione aliquarum rerum.*

L'interessante del patto non sta tanto nella disposizione in sé per sé, che rappresenta comunque uno stadio molto evoluto di liberismo commerciale (giustificabile per altro col fatto che entrambe le città romagnole si trovavano allora ad agire nell'orbita politica e commerciale di Bologna), quanto nel fatto che il patto non si presenta sotto forma di un vero e proprio trattato, ma come una decisione autonoma presa dapprima dal consiglio imolese con la presunzione che quello forlivese avrebbe poi adottato un'uguale deliberazione, cosa che in effetti avvenne appunto il 18 gennaio 1260. Siamo, come si vede, all'ultimo stadio dell'evoluzione del trattato commerciale. Nessun riferimento ormai a speciali regole esecutive, ma una semplice promessa di uguale trattamento, anzi una concessione unilaterale di completa esenzione dai dazi condizionata soltanto ad una deliberazione di reciprocità. Questo tipo di trattato diventerà molto comune nel corso del XIV secolo, ma

(48) B.C.I., Mazzo II, n. 50. Il trattato è riportato in *Appendice*.

quello tra Imola e Forlì del 1260 è uno dei primi che si conosca.

L'ultimo trattato di commercio imolese del XIII secolo è quello stipulato il 9 aprile 1279 con Firenze (49). Per la verità in tale trattato Imola non è nominata direttamente, come del resto non lo è nessuna delle città della Toscana, della Lombardia, della Romagna e della Marca Trevigiana che Firenze, Venezia e Genova avevano convinto ad entrare in una lega commerciale che, promossa da Firenze, prendeva provvedimenti sul problema dei mercanti cessanti e fuggitivi. Che Imola abbia effettivamente partecipato a questa lega lo si deduce dal fatto che il trattato parla esplicitamente di un'adesione di tutte le città della Romagna. Che poi Imola abbia giurato il patto con Firenze e non con Genova o con Venezia, lo si ricava dal fatto che con la città ligure Imola non ebbe mai rapporti commerciali diretti, mentre con Venezia, come già si è detto, i rapporti più intensi li aveva avuti per motivi del tutto congiunturali tra XI e XII secolo e di nuovo li avrà soltanto nel XV secolo.

La convenzione commerciale del 1279, che l'Arias giudica senz'altro il trattato più importante di tutto il XIII secolo (50), stabiliva che il mercante che fosse fuggito insolvente *cum pecunia aliena* dovesse esser preso nei territori controllati dalle città contraenti per essere poi consegnato *ad petitionem comunis Florentie vel ad petitionem creditorum seu creditoris*. Si tratta in pratica della generalizzazione dell'istituto dell'extradizione, un istituto già previsto in diversi trattati bilaterali, ma ora esteso ad una vasta zona dell'Italia centro-settentrionale (51). Che l'iniziativa della lega fosse partita da Firenze è comprensibile quando si pensi al prodigioso sviluppo che aveva assunto in tale città l'attività bancaria e ai notevoli danni che il fallimento e la fuga di qualche banchiere avrebbe comportato (ed in effetti spesso comportò) per tutti gli altri, e più in generale per l'economia e il credito della città. La convenzione trovava del resto il medesimo interesse per tutte le altre città contraenti, anche se il fatto che ci sia rimasto solo la 'versione fiorentina' dell'accordo, non chiarisce se l'extradizione fosse generalizzata per i mercanti cessanti e fuggitivi di tutte le città contraenti o per i soli mercanti e banchieri fioren-

(49) Il trattato è edito in ARIAS, *I trattati commerciali*, cit., pp. 400-404.

(50) *Ibid.*, pp. 99-100.

(51) Cf. N. RODOLICO, *Extradizione e politica commerciale. Note di storia veneziana*, Firenze 1906.

tini che si fossero rifugiati in una delle città aderenti alla lega commerciale.

5. Per meglio conoscere la storia commerciale di Imola tra l'XI e il XIII secolo si possono utilizzare, oltre ai trattati commerciali, anche altre fonti documentarie che, se pur scarse e rapsodiche, contribuiscono a meglio chiarire le peculiarità commerciali di una città medievale ad economia prevalentemente agricola.

La prima di queste fonti è anche una delle primissime rimaste negli archivi imolesi. In seguito ad un contrasto di cui non siamo ulteriormente informati, ma che va inquadrato anch'esso nella lotta politico-religiosa per le Investiture, nel 1084 il vescovo Morando fu costretto a cedere agli Imolesi alcuni diritti che egli, non sappiamo da quanto tempo e in seguito a quale diploma imperiale, esercitava sul territorio imolese (52). Il vescovo concesse dunque agli Imolesi *omne teloneum et publicum actum quem suprascripta Ecclesia in civitate Immoles aliquo iure habebat*: in altre parole, i dazi di confine, i pedaggi e le imposte che colpivano le merci in transito (*teloneum*) e i diritti di esazione di ogni tipo d'imposta (*publicum actum*). Il vescovo era poi costretto a concedere agli Imolesi una tariffa preferenziale nel suo porto di Conselice, stabilendo che le navi di costoro pagassero per l'attracco soltanto 4 denari veneziani per nave, escluse quelle destinate ad ambasciate e quelle riservate alla pesca e all'importazione del pesce, genere annonario molto importante a quei tempi e che gli Imolesi importavano fresco dalle paludi o salato dalle città della costa adriatica: *Et iterum concedo vobis usus portus mei silicet Caput Silicis ut ex unaquaque navi quatuor denarios monete Venetie pro nautico fenore tantum persolvatis, exceptis in navibus legationis vel orationis, piscandique vel emendi pisces causa euntibus*. Ultima concessione che il vescovo scismatico fu costretto a fare fu quella di promettere di far costruire un canale navigabile che unisse direttamente Imola a Conselice, canale che venne però effettivamente costruito, come vedremo, soltanto nella seconda metà del XIII secolo (53).

(52) *Chartularium Imolense*, cit., II, doc. 731, 1084 giugno 5. Cf. ALVISI, *Il comune di Imola*, cit., pp. 77-80; 88-90; FASOLI, *I conti*, cit., pp. 16-20.

(53) Fra le promesse del vescovo Morando agli Imolesi vi era poi anche quella di distruggere il castello di S. Cassiano dove risiedeva e di trasferirsi in città con i canonici, la cattedrale e il corpo del santo patrono. Sull'importanza di tali clausole insisteva giustamente il Volpe nella sua recensione critica al libro dell'Alvisi (Cf. G. VOLPE, *Medio Evo Italiano*, Firenze 1926, p. 292).

Come si vede le concessioni che gli Imolesi riuscirono a strappare al loro vescovo furono in gran parte di natura economica e questo attesta ampiamente l'importanza che i traffici avevano raggiunto ad Imola, nel corso dell'XI secolo. Sarebbe però inesatto sostenere, come hanno fatto alcuni storici locali, che Imola era a quel tempo un centro commerciale di prim'ordine, come sarebbe inesatto affermare che fu una classe di commercianti a dar successivamente origine al comune. Imola era allora e restò sempre un centro eminentemente agricolo, se pure vivacizzato da un commercio di transito che aveva ripreso a rifluire sulla via Emilia e su quella via Selice che portava al porto di Conselice e di lì al Po e al mare. Chi si batté col vescovo per strappargli i privilegi commerciali di cui si è detto, non era una classe di mercanti, ma la classe dei proprietari fondiari spinti dalla necessità di smaltire il surplus della loro produzione agricola con costi di trasporto sopportabili e concorrenziali rispetto a quelli di altre zone romagnole tradizionali fornitrici del mercato lagunare e basopadano.

Certo, questa corrente di commercio annonario, unita al commercio di transito che fluiva sulla via Emilia e che passava obbligatoriamente da Imola, favorì il formarsi anche in questa città di una categoria e poi di una corporazione di *mercatores*, ma la loro importanza economica e ancor più politica rimase sempre del tutto secondaria. Basti pensare al fatto che i primi *negotiatores* appaiono nella documentazione imolese solo nel 1154 (54) e che nel *liber matricularum* del 1272 dove sono riportati i nomi di tutti gli iscritti alle corporazioni imolesi, i *mercatores* formano la corporazione più modesta con appena 73 membri, mentre i *bubulci*, cioè gli agricoltori (oggi diremmo i titolari di azienda agricola) sono 177, i beccai 230, i calzolai 251, ecc. Da notare inoltre come nella corporazione dei mercanti (che doveva comprendere per lo più mercanti di pesce, di sale e soprattutto merciai) non figurò alcun esponente delle principali famiglie che dominarono la vita politica imolese in età comunale, e come diversi iscritti all'arte risultino chiaramente di origine toscana e, in misura molto minore, veneta (55).

La lotta secolare degli Imolesi contro il loro vescovo è quindi

(54) *Chartularium Imolense*, cit., II, doc. 741. Sono elencati nel documento 18 *negotiatores* e 4 *emptores piscium*.

(55) B.C.I., Mazzo III, n. 94. Cf. anche PINI, *La popolazione di Imola*, cit., pp. 47-51.

da intendersi prevalentemente come la lotta di un gruppo di proprietari contro il più ricco proprietario fondiario di tutto il contado (56), così come il contrasto del comune imolese contro i conti di Donigallia, di Bagnacavallo e di Cunio ha come scopo precipuo quello di abolire tutta quella serie di pedaggi e balzelli su un traffico di derrate che, orientato per allora quasi esclusivamente verso la valle del Po, doveva necessariamente attraversare le terre di questi signori feudali (57).

Mentre il commercio di esportazione dei grani, del vino e della carne secca continuò a far capo al porto di Conselice anche quando il vescovo imolese Bennone riuscì ad ottenere, tra il 1126 e il 1130, da papa Onorio II una bolla che annullava completamente tutte le concessioni strappate dagli Imolesi al vescovo Morando (58), il commercio di importazione del pesce si spostò invece sul porto di Trecenta, un altro porto palustre situato forse all'imbocco del fiume Sillaro. Sappiamo tutto questo da una vertenza sul dazio di ripatico che, sorta nel 1154 tra il comune imolese e alcuni dei condomini di quel porto, venne poi risolta con piena soddisfazione degli Imolesi dal podestà di Bologna chiamato ad arbitro della controversia (59).

Nel 1255, al tempo del vescovo Tommaso, riscoppiò violento il contrasto economico tra gli Imolesi e il loro vescovo. I primi volevano che fosse ripristinato alla lettera il vecchio accordo col vescovo Morando del 1084. Si richiedeva, in altre parole, sia la costruzione di un canale tra Imola e Conselice, sia la riduzione dei dazi di ripatico per le navi imolesi che attraccavano a quel porto. Avvennero gravi disordini ed il comune di Imola decise di mettersi senz'altro a costruire il canale senza l'autorizzazione del vescovo proprietario di molti terreni da attraver-

(56) Nella bolla concessa da Eugenio III nel 1151 al vescovo imolese gli si riconoscono fra *possessiones et bona*, ben 22 castelli, 13 masse, 3 corti, 2 ville, 8 fondi e i porti di Conselice e di Petrizolo (*Chartularium Imolense*, cit., II, doc. 727).

(57) È certamente da estendersi anche agli Imolesi quel passo del cronista Tolosano in cui si dice che i *comites Bagnacaballi, Donigallie atque Cunii nullum faventinum permittebant negociari per planum nisi eis exxenia certa annis donarent* (Tolosani, *Chronicon Faventinum*, RIS², XXVIII, I). Cf. FASOLI, *I conti*, cit., p. 21. I conti di Bagnacavallo, Donigallia e Cunio, già costretti nella prima metà del XII secolo a giurare la cittadinanza faentina, finirono col giurare, nel 1186, anche quella imolese (*Chartularium Imolense*, cit., II, doc. 765).

(58) *Chartularium Imolense*, cit., II, doc. 726.

(59) Ibid., doc. 741. Cf. S. ALVISI, *Una controversia di ripatico nel secolo XII*, « La Romagna », IV (1907), pp. 475-478. L'Alvisi colloca Trecenta, località oggi scomparsa, nei pressi dell'attuale Fontanuzza, situata sulla via San Vitale, tra Medicina e Massalombarda a circa 20 km a nord-ovest di Imola.

sare (60). Il vescovo Tommaso scomunicò il podestà e le magistrature cittadine che si appellarono dapprima al cardinale Ottaviano degli Ubaldini, legato pontificio in Romagna, e poi direttamente al papa (61).

Nel 1258 si arrivò finalmente alla scelta di un arbitro nella persona del giurisperito locale Damiano Rossi (62), il quale sentenziò che il vescovo doveva fare *remissionem perpetuam et pactum de non ulterius petendo de canali comunis Imole*, rinunciando pertanto a tutti i diritti sulla proprietà di questo e sull'acqua che vi scorreva defluendo verso la terra di Conselice. Si riconosceva poi al comune imolese ogni diritto sull'*usum, transitum et aditum* del porto di Conselice che doveva essere lasciato *liberum et expeditum sine imbrigatione aliqua et sine teloneo, passaggio seu maltoleto aliquo, pro aliquibus rebus* salvo il pagamento di 4 denari piccoli veneziani per le imbarcazioni mercantili, eccettuate quelle per il trasporto del pesce. Si stabiliva inoltre, riprendendo anche in questo caso la vecchia concessione del vescovo Morando, che la Chiesa imolese dovesse rinunciare ad ogni pretesa di pagamento di dazi, pedaggi e gabelle nella città e nel distretto imolese sotto pena di 1.000 marche d'argento (63).

Il vescovo Tommaso dichiarò di sottostare all'arbitrato (64), ma alcuni anni dopo, nel 1266, mosso anche da altri motivi d'attrito con il comune, denunciò l'accordo e riscomunicò il podestà lanciando l'interdetto sulla città (65). Nacquero grossissimi disordini e violenze (66). In un memoriale inviato alla S. Sede nel 1267 gli Imolesi accusarono il loro vescovo, frattanto rifugiatosi a Bologna, di alimentare le discordie cittadine, di eccitare i Bolognesi contro Imola, di essere un bestemmiatore, spergiuro e scostumato, di far seppellire religiosamente gli usurai, di aver ottenuto la carica episcopale per simonia e di dispensare per danaro i benefici ecclesiastici (67). La S. Sede si sentì in dovere d'intervenire e nominò ben due commissioni arbitrali, una per le controversie di natura ecclesiastica ed una per quelle di natura squi-

(60) Cf. F. PANCALDI, *Relazione storica sul canale d'Imola*, Bologna 1862; R. GALLI, *Il canale comunis Imolae ora canale dei Molini*, Imola 1929, dattiloscritto in B.C.I., Scaffale C, palchetto 4, n. 19(3).

(61) B.C.I., Mazzo II, n. 28.

(62) Ibid., Mazzo II, n. 37.

(63) Ibid., Mazzo II, n. 39.

(64) Ibid., Mazzo II, n. 45.

(65) Ibid., Mazzo II, n. 117.

(66) Ibid., Mazzo II, n. 138.

(67) Ibid., Mazzo III, n. 1.

sitamente economica. A far parte di quest'ultima furono chiamati l'arcivescovo di Ravenna, l'abate di S. Giustina ed un altro canonico di Padova. La sentenza, emessa il 23 giugno 1267, lasciava invariate le disposizioni relative al porto di Conselice e solo concedeva al vescovo imolese alcuni diritti sul canale costruito dal comune, quale, ad esempio, quello di trarne una terza parte dell'acqua per alimentare un fossato e certi mulini di sua proprietà (68).

Ma appena alcuni anni dopo il porto di Conselice appare posto sotto il diretto controllo dei Bolognesi che estendono anche agli Imolesi la più completa esenzione su ogni dazio di ripatico (69). Sono gli ultimi sprazzi per questo porto palustre che un'inondazione avvenuta alla fine del XIII secolo rese del tutto e per sempre inutilizzabile (70).

Pur essendo andati perduti gli statuti imolesi del XIII secolo (71), qualche altra cosa possiamo ancora sapere sul commercio di Imola in età comunale sia per quanto riguarda le merci prevalentemente esportate e importate sia per quanto riguarda la attività creditizia.

I principali prodotti esportati da Imola furono, come già detto più volte, il grano e il vino. Il grano, dapprima esportato quasi esclusivamente nelle regioni lagunari, cominciò ad essere, nel XIII secolo, sempre più richiesto dal mercato bolognese. La spaventosa carestia che interessò più o meno tutta l'Italia a partire dal 1256 cominciò ben presto a preoccupare anche Bologna che cercò di indurre tutti i comuni romagnoli a convogliare le loro eccedenze di grano sul mercato bolognese. Ma il grano era molto richiesto dovunque e la carestia cominciava a farsi sentire anche nelle campagne romagnole per cui Imola si rifiutò di inviare il grano a Bologna, motivando il fatto che il patto firmato con Bologna nel 1248 dava ai Bolognesi la libertà di estrarre dal territorio imolese qualsiasi prodotto, compreso il grano, ma non sanciva certo l'obbligo degli Imolesi di condurre il loro grano esclusivamente sul mercato di Bologna. Per porre fine alle pesanti sollecitazioni del comune bolognese gli Imolesi pensarono bene di

(68) Ibid., Mazzo III, n. 8.

(69) Ibid., Mazzo III, n. 108.

(70) Cf. G. BONOLI, *Storia di Lugo ed annessi*, Faenza 1782, p. 452 e P. NEGRI, *Relazione sugli antichi ordinamenti e statuti del comune di Conselice*, Faenza 1888.

(71) I primi statuti imolesi rimasti sono quelli di età alidosiana: *Statuti di Imola del sec. XIV (1334)*, a cura di S. Gaddoni, *Corpus statutorum italicorum*, 13, Milano 1932.

ricorrere alla consulenza del famoso giurista bolognese Odofredo il quale, in data 25 agosto 1258, sentenziò *quod inspecta concordia facta inter comune Bononie et comune Imole ... non potest comune Bononie imponere ... nec comune Ymole cogi potest ad conducendum in civitatem Bononie aliquam quantitatem frumenti* (72).

Non sappiamo in quale conto il comune di Bologna tenesse in quell'occasione l'autorevole parere di Odofredo, ma certamente non abbandonò tanto facilmente le sue pretese sul grano imolese. Ce ne resta ampia testimonianza per il 1269. Gli Imolesi furono costretti per quell'anno a trasportare a Bologna ben 3.500 corbe di frumento (=275.257 litri) che vennero ammassate in parte presso i frati gaudenti conventuali di S. Maria della Ceriola in Strada Maggiore e in parte presso i magazzini di un certo Gherardo Rombolini (73). Il grano così requisito venne pagato al prezzo, in verità molto basso, di 9 soldi bolognesi la corba (74), mentre sul mercato al dettaglio l'anno successivo il grano raggiunse anche le 8 lire la corba (75), cioè oltre diciassette volte tanto quanto esso era stato pagato ai produttori imolesi. Nel febbraio del 1270 (76) l'ambasciatore imolese Tedesco di Salamone depositava nei soliti magazzini di Gherardo Rombolini altre 1.070 corbe di grano che gli Imolesi, non possedendo in proprio, avevano dovuto procurarsi nella Marca d'Ancona col denaro preso in prestito da banchieri bolognesi (77). Stessa cosa avvenne nell'agosto del 1270 per 10.000 corbe di sale che Imola aveva dovuto procurarsi a Cervia per trasportarle sul mercato bolognese (78).

Siamo di fronte, come si vede, a chiarissimi esempi di quella che l'Arias chiama la « politica d'asservimento economico » adottata normalmente dai grandi comuni medievali nei confronti dei piccoli comuni loro sottomessi o comunque controllati (79). La

(72) B.C.I., Mazzo II, n. 34. Il documento, del tutto ignorato, è riportato in *Appendice*. Su Odofredo, cf. N. TAMASSIA, *Odofredo*, « Atti mem. Dep. Romagna », s. 3, XI (1892-93), pp. 183-225; *ibid.*, XII (1893-94), pp. 1-83; 333-390. Sul formulario tipico dei consulti, cf. L. CHIAPPELLI - L. ZDEKAUER, *Un consulto d'Azone del 1205*, Pistoia 1888.

(73) B.C.I., Mazzo III, n. 21.

(74) Per avere un'idea riguardo ai prezzi del grano sul mercato bolognese verso la metà del XIII secolo, è preziosa una glossa di Odofredo che reputa equo, in annate di produzione normale, un prezzo oscillante da un minimo di 8 a un massimo di 12 soldi la corba (TAMASSIA, *op. cit.*, XII, p. 371).

(75) C. GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, I, Bologna 1596, p. 216.

(76) B.C.I., Mazzo III, n. 45.

(77) *Ibid.*, Mazzo III, n. 62.

(78) *Ibid.*, Mazzo III, n. 58.

(79) ARIAS, *I trattati commerciali*, *cit.*, p. 137 ss.

rete sempre più fitta di prestiti che i banchieri bolognesi concessero — o forse sarebbe meglio dire imposero — al comune imolese, è uno dei tanti sistemi con cui Bologna cercò di legare a sé in modo sempre più inestricabile l'economia e la politica del minore ma riottoso comune vicino. Nell'archivio imolese restano documentati moltissimi di questi prestiti contratti dal comune imolese con banchieri e cambiatori bolognesi e soprattutto con i membri di alcune famiglie quali i Foscardi, i Foscherari, i Tet-talasina, i Pepoli e i Zovenzoni (80). Vi fu qualche tentativo da parte del comune imolese nel 1269 di sostituire i banchieri fiorentini a quelli bolognesi (81), ma i primi preferivano operare sulla piazza di Bologna dove il comune, per statuto, non poteva imporre prestiti forzosi ai suoi banchieri (82). Il mercato finanziario imolese rimase pertanto saldamente in mano dei Bolognesi anche quando, nel 1278, Bologna dovette abbandonare il suo controllo politico-economico sulla Romagna, dove subentrava un governo pontificio esosamente fiscale (83). È solo verso la fine del XIII secolo che i banchieri fiorentini diventano stabili protagonisti sulla piazza imolese (84), ma è solo nel corso del XIV secolo che essi acquistano una decisa preminenza sui banchieri bolognesi, in concomitanza con l'incrementarsi delle esportazioni annonarie del grano imolese sul mercato fiorentino (85).

L'altro grosso prodotto d'esportazione per Imola era il vino. I mercati tradizionali d'esportazione del vino imolese furono, sino a tutto il XIII secolo, le regioni del delta padano e quelle della laguna veneta (86). Già il vino era tra i generi esentati dal dazio

(80) B.C.I., Mazzo II, nn. 67, 72, 73, 85, 141, 142, 153; Mazzo III, nn. 31, 33, 37, 44, 54, 57, 59, 60, 62, 64, 71, 74, 78, 83, 87, 103, 115.

(81) Ibid., Mazzo III, n. 85.

(82) L. FRATI, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, II, Bologna 1869-77, p. 249; cf. A.I. PINI, *L'arte del cambio a Bologna nel XIII secolo*, « L'Archiginnasio », LVII (1962), p. 56 ss.

(83) Il dominio pontificio subentrato nel 1278 a quello bolognese si dimostrò subito molto fiscale. Per far fronte alle varie *tallie* imposte dal rettore di Romagna il comune di Imola fece ricorso, quasi sistematicamente, ai banchieri bolognesi.

(84) Ci riferiamo ovviamente ai grandi banchieri che potevano prestare al comune anche migliaia di lire in una sola volta. Per il piccolo prestito l'esistenza in Imola di banchieri toscani è documentata da un frammento di libro di conti in volgare del 1260. Cf. G. BERTONI, *Banchieri a Imola nel sec. XIII*, « St. Medievali », VI (1911), pp. 683-89.

(85) Per un'esportazione di 1.000 moggia di grano a Firenze nel 1319, cf. R. CIASCIA, *L'arte dei medici e speziali nella storia e nel commercio fiorentino dal secolo XII al XV*, Firenze 1927, p. 540, n. 4 e R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, V, Firenze 1965, p. 529.

(86) Sul vino imolese, cf. A. I. PINI, *Produzione e trasporto del vino a Imola e nel suo contado in età medievale*, « St. Romagnoli », XXV (1974), pp. 235-256.

del quadragesimo sul mercato veneziano nel 1099. Nella tariffa daziaria emanata da Ferrara l'11 ottobre 1228, e di cui già si è fatto cenno, si stabiliva che *Imolenses solvant duodecim imperiales de fundo navis in eundo et redeundo et duodecim imperiales de soma tantum in veniendo. Et si portant vinum, de qualibet vegete duodecim imperiales si portatur a Ferrara supra* (87). Si può vedere dunque come gli Imolesi dovessero pagare un ripatico fisso di 12 denari imperiali per ogni nave che attraccasse al porto di Ferrara e lo stesso dazio per ogni soma di merce che giungeva per via di terra. Per le merci esportate da Ferrara è prevista invece la più completa esenzione. Quanto al vino si stabiliva invece l'esenzione completa per quello importato a Ferrara, che di tale prodotto difettava, e un dazio di 12 denari imperiali a botte per il vino transitante per Ferrara e diretto ad altri mercati, e prevalentemente a quello veneziano.

Abbiamo comunque già avuto occasione di osservare altrove (88) come la penetrazione politica ed economica di Bologna nel contado imolese abbia avuto ripercussioni immediate sulla produzione vitivinicola delle campagne imolesi. Bologna necessitava di grano e di carne, ma non di vino, essendo in questo settore autosufficiente ed anzi a sua volta esportatrice (89). Il vino divenne quindi per i proprietari fondiari imolesi un prodotto non più remunerativo e da qui l'arrestarsi della viticoltura, se non addirittura il suo contrarsi per far posto alle più remunerative colture cerealicole e foraggere. Trovandosi ormai precluso un consistente commercio d'esportazione del vino di qualità comune, i produttori imolesi puntarono sul vino di qualità che, in quanto tale, poteva facilmente e con vantaggio essere esportato anche sul mercato bolognese e persino in Toscana (90). Il principale tipo di vino di qualità che Imola produceva era la « ribola » o « ribolla », un vino rosso adatto all'invecchiamento, che risulta essere commercializzato, nel corso del '300, sia a Bologna sia in Toscana (91).

(87) MURATORI, *Ant. It. M. Ae.*, diss. LV.

(88) PINI, *Produzione e trasporto del vino*, cit., p. 246 ss.

(89) Cf. A.I. PINI, *La viticoltura italiana nel Medio Evo. Coltura della vite e consumo del vino a Bologna dal X al XV secolo*, « St. Medievali », s. 3, XV (1974), pp. 795-884.

(90) Cf. F. MELIS, *Produzione e commercio dei vini italiani (con particolare riferimento alla Toscana) nei secoli XIII-XVIII*, « Ann. Cisalpines hist. sociale », III (1972), pp. 107-133.

(91) PINI, *La viticoltura*, cit., p. 874 e tab. A a p. 871.

Oltre al grano e al vino, Imola esportava anche carne di bovino, di suino e di ovino e naturalmente anche gli altri prodotti derivanti dall'agricoltura e dall'allevamento, quali il lino, la canapa, la paglia, il fieno, la cera, il miele, la lana, il cuoio grezzo, la cartapeccora, i formaggi (92).

Fra i principali prodotti importati dagli Imolesi dovevano esserci il sale, il pepe, le spezie, l'olio, il pesce, il ferro, i panni, le sete e i manufatti in genere, provenienti dapprima da Ravenna e Venezia ed in seguito anche da altre città e soprattutto da Bologna e da Firenze. Solo nel corso del XV secolo si assiste in Imola ad un modesto sviluppo di alcune industrie manifatturiere come quelle dei panni e della ceramica (93).

6. Imola, che già in età romana si era caratterizzata come centro di mercato (*Forum Cornelii*) (94), riacquistò questa sua funzione di mercato di transito con la ripresa dei traffici che rianimarono la via Emilia a partire dalla seconda metà del X secolo. Alla confluenza tra una strada di grande transito ed una vecchia via romana mai cancellata, la Selice, che la collegava con un porto sulle paludi dal quale, per via d'acqua si potevano raggiungere i porti dell'Adriatico, primo fra tutti Venezia, Imola ridivenne il centro coordinatore di un discreto commercio di derrate prodotte nel suo fertile e non eccessivamente abitato contado (95).

Ma questo commercio di prodotti agricoli, che pur favorì la crescita demografica e politica del nucleo urbano, non incise, se non in forma molto modesta, sulla struttura economica e sociale cittadina, che rimase sempre legata alla tradizionale organizzazione agraria, dominata dalla classe dei produttori. Costoro attuarono una politica commerciale solo nella direzione e nei limiti dettati dalla necessità di collocare i loro prodotti anonari alle migliori condizioni di mercato e ricorrendo ai trattati commerciali per faci-

(92) Lo si ricava da un documento frammentario del 1277 che riporta le *addiciones, declarationes, mutaciones seu diminuciones et provisiones facte super facto gabelle* (B.C.I., Mazzo III, n. 122). Da tale documento si ha anche la conferma che il mercato settimanale era fissato al sabato.

(93) Cf. G. LIVERANI, *La ceramica in Imola*, « St. Romagnoli », VI (1955), pp. 81-90.

(94) Su Imola romana, cf. F. MANCINI - G. A. MANSUELLI - G. SUSINI, *Imola nell'antichità*, Roma 1957. Su i *fora* tenne una lucidissima relazione il compianto prof. G. Tibiletti al XXV Convegno di Studi Romagnoli (Forlimpopoli, 6 ottobre 1974), purtroppo mancante negli Atti.

(95) Sulla popolazione del contado imolese, cf. PINI, *La popolazione di Imola*, cit., pp. 77-105.

litare l'esportazione di tali merci, togliendo, o comunque limitando al minimo, i danni che potevano derivare a tale commercio dalle rappresaglie o da altri motivi di turbativa al traffico mercantile. Questa loro politica trovò interessate alleanze in quei comuni 'mercantili' interessati ad uno sfruttamento delle risorse del territorio imolese.

Riguardo ai trattati stipulati da Imola in età comunale, è da notare come essi siano in gran parte dei trattati commerciali puri e non dei trattati politici con inserite, più o meno numerose, clausole commerciali. Fanno eccezione il trattato con Castel d'Imola del 1213, quello con Bologna e Faenza del 1222 e quello con Bologna del 1248, dove le *concordie* commerciali sono chiaramente il frutto di imposizioni più o meno camuffate da parte dei comuni vincitori.

Un'altra cosa degna di nota è che i più significativi trattati imolesi si concentrano nel secondo venticinquennio del XIII secolo, cioè in quella che viene definita « l'età di Mainardino », l'intraprendente vescovo filofedericiano che fu per ben due volte eletto dagli Imolesi anche a podestà cittadino (96). La definitiva distruzione di Castel d'Imola, il notevole incremento demografico, la costruzione di nuove mura e di molti e significativi edifici civili e religiosi, il riordinamento amministrativo, i rapporti commerciali 'alla pari' con Ferrara e con Firenze, sono tutti chiari indizi che Imola attraversò in quel periodo il suo momento più felice, non solo sotto l'aspetto politico, ma anche, e soprattutto, sotto quello economico (97).

I trattati imolesi che potrebbero essere considerati, ad una affrettata lettura, di scarso interesse al di là di quanto possono dirci sui prodotti esportati dagli Imolesi e sul raggio di tale commercio (98), si dimostrano invece di non lieve interesse anche per una storia più generale del commercio e del diritto commer-

(96) Sul vescovo-podestà Mainardino, cf. G. RABOTTI, *Mainardino Imolensis episcopus (1207-1261)*, « *Vescovi e diocesi in Italia (secc. IX-XIII)* », Padova 1964, pp. 409-18.

(97) Per il fervore edilizio che caratterizzò questo periodo, cf. le opere cit. alla nota 17.

(98) Un elemento frequente negli accordi commerciali sono le clausole monetarie, che però non appaiono mai nei trattati imolesi. Si può comunque dire, al riguardo, che a Imola, che non coniò moneta propria, circolarono, sino a tutto l'XI secolo monete veneziane e veronesi. Dal 1118 al 1194 si impose la moneta lucchese e, in minor misura, pisana. Nel XIII secolo domina la moneta bolognese anche se fanno la loro apparizione sul mercato altre monete come quella ravennate, ferrarese, anconetana e fiorentina.

ciale medievale. Il patto con Venezia del 1099, è, come già detto, il più antico stipulato dalla città lagunare con una città della terraferma, uno dei più antichi che ci siano rimasti in assoluto ed inoltre il primo in cui si adotti la sostanza, se non la formula, della 'nazione più favorita'. Il patto con Castel d'Imola del 1213 è uno dei primissimi in cui si accorda l'esenzione completa dei dazi di transito ad un altro comune senza alcuna contropartita; quello con Ferrara del 1228 è anch'esso fra i primi in cui si afferma il principio della perseguibilità giuridica al solo responsabile (quel principio che si riassumerà in seguito nella formula: *a chui dato a colui rechesto*); quello con Firenze del 1238 è uno dei primissimi casi d'istituzione di un collegio di arbitri permanenti, *quilibet in sua civitate*; quello con Forlì del 1260 è, infine, uno dei casi più antichi di abolizione completa dei dazi di transito concessa unilateralmente sulla sola presunzione della reciprocità.

Abbiamo cercato di spiegare, di volta in volta, le contingenze particolari che suggerirono o imposero questi accordi giuridicamente così avanzati. Resta come motivo generale che i grandi comuni commerciali erano molto più propensi a fare concessioni in senso liberistico verso i piccoli comuni, che li rifornivano di materie prime, che verso le altre grandi potenze politiche o commerciali, potenzialmente rivali e nei riguardi delle quali prevalse a lungo il concetto tipicamente medievale del protezionismo economico (99). È proprio questa diversa, e, volendo, contraddittoria, politica economica delle grosse città mercantili — motivo che fu già messo in risalto dal Luzzatto studiando i rapporti commerciali di Venezia con i comuni marchigiani — che trova la sua puntuale conferma nei trattati commerciali di Imola motivandone, ma ad un tempo anche parzialmente ridimensionandole, le tante precocità economico-giuridiche riscontrate.

(99) Fu proprio l'introduzione del protezionismo sui grani a causare, secondo il Larner, la caparbia resistenza dei Romagnoli al dominio pontificio: «(in Romagna) il campanilismo, il patriottismo locale, ebbe una forte base economica» (J. LARNER, *Signorie di Romagna*, Bologna 1972, pp. 16, 60-61).

APPENDICE

I.

1228, maggio 11. Trattato di commercio tra Imola e Ferrara (B.C.I., Archivio storico, *Libro rosso*, c. 25 v).

Exemplum cuiusdam originalis autentici instrumenti a me Erro notario exemplatum, cuius tenor talis est.

(S.T.) *In nomine domini nostri Jeshu Christi. Anno Domini millesimo ducesimo vigesimo octavo, tempore Gregorii papae et Federici imperatoris die undecimo intrante madio, indictione prima, in pallatio comunis Ferrarie.*

Ibique dominus Jacominus de Prindiparte potestas Ferrarie, vice et nomine comunis Ferrarie parabola et consensu totius consilii ad campanam more solito congregati, et dominus Pontonerius de Sancto Marco potestas Ymule et Rambertinus de Nordii et Vivianus de Nomay ambaxatores Ymule vice et nomine comunis Ymule fuerunt in tali concordia quod si aliquis ferrariensis dederit aliquid alicui imolensi sive cum aliquo imolense contraxerit quod ipse tantum cum quo contractum fuerit vel cui datum fuerit debeat conveniri et sui heredes nec ab uno excuti pro alio nec aliis pro alio debeat conveniri et idem sit si imolensis aliquis dederit aliquid alicui ferrariensi sive cum aliquo ferrariense contraxerit et hoc habeat locum ab hodierno die in antea in omnibus contractibus et usque quo comune Ymole non foret diffidatum sive diffidantia esset facta a dicto comune Ferrarie contra dictum comune Ymole. Et e converso a dicto comune Ymule contra comune Ferrarie et hoc infra quindecim diebus ante diffidantiam factam.

Item predictus dominus Jacominus de Prindiparte potestas Ferrarie, parabola et consensu totius consilii ad campanam more solito congregati vice et nomine comunis Ferrarie, dedit et concessit plenam fidantiam et securitatem domino Pontonerio de Sancto Marco potestati Ymole et Rambertino de Nordii et Viviano de Nomay ambaxatoribus Ymole recipientibus vice et nomine comunis Ymule et pro comunitate dicte Ymole et singulis civibus eiusdem terre in eundo, redeundo, stando, morando et permanendo. Ita tamen quod dominus Pontonerius potestas Ymole et dicti ambaxatores faciant fieri haec eadem omnibus de consilio civitatis Ymole.

Ad haec omnia interfuerunt presentes domini Salinguerra, Thomasius eius nepos, Villanus de Aldigeriis, Aldigerius iunior, Jacobinus Tropte, Thomasinus de Fontana, Girardinus notarius, Armannus notarius, Mascarinus notarius et omnes alii de consilio.

Et ego Bene Dei gratia sacri pallatii notarius hiis omnibus interfui rogatus scribere scripsi.

II.

1238, marzo 22. Trattato di commercio tra Imola e Firenze (B.C.I., Archivio storico, Pergamene, mazzo I, n. 90).

(S.T.) Anno Domini incarnationis millesimo ducentesimo trigesimo septimo, die lune decimo exeunte marcio. Indictione undecima. In pallatio de Soldaneriis ubi dominus Robacomes de Mandello Dei gratia secunda vice potestas Florencie moratur ad consilium et vohato consilio speciali et generali more solito ad sonum campane.

Hec sunt pacta et convenciones et forma concordie inter comune Florentie ex una parte et comune Ymolle ex altera secundum qua arbitri utriusque civitatis procedere debent et potestas et comune utriusque civitatis observare et observari facere debent.

In primis quod arbitri utriusque civitatis cognoscant, quilibet in sua civitate, de omnibus casis et requisitionibus utriusque comunis et singularibus hominibus et personis et quas facere possent cives Florentie a comuni Ymolle et singularibus personis. Et eodem modo quas facere possent cives Ymolle in comuni Florentie et singularibus personis. Ita quod arbitri civitatis Ymole cognoscant et sub eis conveniantur comune Ymole et quelibet singularis persona civitatis Ymole et districtus qui appellarentur sive conquerentur a comuni sive pro comuni Florentie vel ab aliqua singularis (sic) persona civitatis Florentie et districtus. Eodem modo arbitri civitatis Florentie in civitate Florentie cognoscant et sub eis conveniantur comune Florentie et quelibet persona civitatis Florentie et districtus qui appellarentur vel conquerentur a comuni sive pro comuni Ymole vel ab aliqua singulari persona civitatis Ymolle et districtus. Et hec diffiniant infra triginta dies et lata sententia ab arbitris teneantur potestates et comunia utriusque civitatis quilibet contra suos mandare executioni infra decem dies ad voluntatem actoris tam in exbandiando quam in devastando et vendendo bona rei et capiendo eum et mittendo in captivitate et tenendo eum donec solverit, non admittendo in hoc casu cessionem bonorum ab aliquo factam. Et si reus fuerit citatus et non venerit ad rationem teneantur dare possessionem contra eum tamquam contra contumacem et faciendo inde ad voluntatem creditores ut dictum est supra. Et si non inveniretur emptor qui emeret bona rei teneantur potestates et comunia invenire emptorem et vendere et satisfacere creditori.

Ibique incontinenti dominus Loterengus iudex et Rinbertus de Teguerii(s) arbitri electi a potestate et comuni Florentie ad predictam rationem faciendam et cognoscendam iuraverunt et promiserunt Bernardino Arpinelli notario syndico dicti comunis Ymole recipienti nomine et vice dicti comunis et cuiuslibet persone eiusdem civitatis et districtus facere et observare omnia et singula predicta et in nullo contravenire aliquo modo vel iure.

Item quicumque a modo fecerit aliquem contractum cum aliquibus personis utriusque civitatis conveniantur ipse solo modo et nullus alius

pro eo inpediatur neque aliquod comune et hiis ordinatis et constitutis ab utroque comune inframissa et presura restituantur.

Hec omnia supradicta sicut superius scripta sunt dominus Robacomus de Mandello Dei gratia secunda vice potestas Florentie in consilio generali et speciali convocato et cobadunato ad sonum campane more solito parabola et consensu omnium de consilio et ipsi de consilio cum eo promiserunt et convenerunt Bernardino Arpinelli notario sindico et procuratori comunis Ymole recipienti nomine et vice dicti comunis et singularibus hominibus et personis predicta omnia attendere et observare et in nullo contravenire dando comuni Ymole et omnibus singularibus hominibus et personis cum eorum rebus eundi, standi et redeundi per Florentiam et districtum plena(m) fiduciam et securam et predictam fidantiam et permissionem promiserunt eidem Bernardino stipulanti nomine dicti comunis Ymole et nomine et vice cuiuslibet singularis persone dicte civitatis et districtus non frangere nec frangi permittere nec in aliquo contravenire aliquo modo vel iure nisi prius denunciatum fuerit potestati et comuni Ymole ante per dies XV et infra illos dies XV omnes et singuli dicte civitatis Ymole et districtus possint res suas extrahere libere et sicure sine aliquo impedimento.

Interfuerunt testes dominus Ardericus de Conte iudex et assessor domini Robacomitis et Iohannes de Remulo notarius.

(S.T.) Ego Phylippus Gairardi civitatis Mediolani notarius ac missus regis et scriba suprascripti domini Robacomitis et comunis Florentie predictis omnibus interfui et scripsi.

(S.T.) Ego Bacca iudex ordinarius et notarius huic exemplo scripto manu Tiberii iudicis et notarii trasu(m)pto de autentico et originali instrumento scripto manu Phylipi Gairardi civitatis Mediolani notarii a me iudice et notario lecto et ascultato cum originali et autentico instrumento scripto manu suprascripti Phylipi notarii nichil inveniens additum vel minutum quod mutet sensum vel formam subscripsi et meum singnum apposui.

(S.T.) Ego Rainaldus Florentinus huic exemplo scripto manu Tiberii iudicis et notarii trasu(m)pto de autentico et originali instrumento scripto manu Phylipi Gairardi civitatis Mediolani notarii a me notario lecto et ascultato cum originali et autentico instrumento scripto manu suprascripti Phylipi notarii nihil inveniens additum vel minutum quod mutet sensum vel formam subscripsi et meum signum apposui.

(S.T.) Ego Tiberius iudex ordinarius et notarius prout inveni scriptum in autentico et originali instrumento facto manu Philippi notarii ita per ordinem exemplavi nichil addens vel minuens quod sensum vel formam mutet.

III.

1260, gennaio 18. Trattato di commercio tra Imola e Forlì (B.C.I., Archivio storico, Pergamene, mazzo II, n. 50).

In nomine Domini. Anno ab eius nativitate millesimo ducentesimo sexagesimo, indictione tertia, die dominico quartodecimo exeunte januario.

Factum fuit consilium generale comunis et populi Forlivii in pallatio eiusdem comunis ad sonum campane more solito adunatum. In qui consilio dominus Uspinellus de Carbonensibus de Bononia potestas Forlivii de voluntate sue curie proposuit et legi fecit litteras missas a potestate Ymolle potestati et capitaneo et comuni Forlivii in quibus continebatur quod volunt remictere passacium civibus et comitatini Forlivii transeuntibus per civitatem et iurisdictionem Ymole si simile observabitur suis civibus in Forlivo et districtu.

Item legi fecit quandam reformationem consilii civitatis Ymole factam supra dicto facto.

In reformatione cuius consilii facto partito per potestatem placuit toti consilio quod firmetur et firmatum sit quod non auferatur nec auferri permitatur deinceps aliquod passacium sive toloneum vel dadium alicui civi et comitatino Ymole in civitate et iurisdictione Forlivii pro aliquibus rebus vel occasione aliquarum rerum et hoc quia per comune et homines Ymole est remissum omne dadium et toloneum sive passacium civibus et comitatini Forlivii sicut patet in instrumento scripto manu Johannis quondam Juliani Leonardi notarii.

Presentibus testibus domino Peppo Drudoli contrate Sancti Guillemi, Jacobo Clerça contrate Sancti Blasii et multis aliis.

Ego Johannes Berardi de contrata Sancte Crucis imperialis ac livienensis et nunc comunis Forlivii notarius, presens dicta omnia scripsi et in publicam formam deduxi.

IV.

1258, agosto 25. Consulto del giurista Odofredo su un'imposizione di cereali fatta dal comune di Bologna a quello di Imola (B.C.I., Archivio storico, Pergamene, mazzo II, n. 34).

(S.T.) Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, indictione prima, die septimo exeunte augusto. Actum in domo infrascripti domini Odofredi in civitate Bononie, presentibus domino Coradino Selereti et domino Lambertino quondam Dominicini de Pino et domino Jacobino quondam Avocati testibus.

In presencia quorum et mei notarii infrascripti conscilium domini Oddofredi legum doctoris tale est supra eo quod comune Bononie petebat quandam quantitatem frumenti a comuni Imole, quod, inspecta concordia facta inter comune Bononie et comune Imole et statuto comunis Bononie, non potest comune Bononie inponere comuni et hominibus Imole aliquam quantitatem frumenti contra voluntatem ipsorum nec comune Imole cogi potest ad conducendum in civitatem Bononie aliquam quantitatem frumenti.

Et ego Petrusbellus nunc notarius ançianorum et consulum populi Bononie de mandato dicti domini Coradini, Lambertini et Jacobini qui presentes fuerunt scripsi et subscripsi.